

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 21 APRILE 2021

L'anno 2021, il giorno 21 aprile alle ore 20.15, si riunisce, in modalità telematica a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid -19, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Assaggiatori Associati, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Variazione dello Statuto

Assume la presidenza della riunione il Presidente dell'Associazione, il Prof. Giovanni Pipolo, e la funzione di verbalizzante il prof. Pietro Romano.

Il presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata tramite mail il 2 aprile, comunica ai convenuti che nel libro soci all'associazione risultano iscritti 59 (cinquantanove) associati e che l'assemblea può operare modifiche statutarie in presenza di almeno 31 associati (pari al 50%+1 dei soci) e provvede alla conta dei presenti.

Risultano presenti i seguenti soci: Pipolo Giovanni, Trimarco Antonio Michele, Romano Pietro, Valisena Rosaria Marika, Terminiello Maria Rosaria, Smaldone Grazia, Vitiello Simona, Cassetta Sebastiano, Donadio Laura, Gallo Antonio, Morrone Onofrio, Martino Alberto, Alessandro Barbara, Visca Carla, Freda Giuseppe, De Iorio Osvaldo, Ambrosio Massimo, Di Maria Luigi, Petrola Adriana, Corazza Giulia, Tommaso Giulio, Sasso Pierpaolo, Di Donna Vincenzo, D'Amato Paola, Isoldi Pasquale, Cioffi Sabato, Gargiulo Giuseppina, Napoli Cludio, D'Agostino Paolo, Russo Michele, Tassini Pasquale, Cuomo Antonino, pari al 54% degli iscritti nel libro soci, per cui è possibile procedere all'esame del punto 1 all'ordine del giorno.

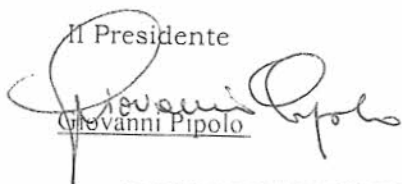
PUNTO 1: Variazione dello Statuto

In riferimento all'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente ribadisce ancora una volta quali sono le ragioni per le quali si rende necessario apportare delle modifiche all'attuale Statuto, ne illustra i contenuti e chiede all'assemblea di pronunciarsi in proposito.

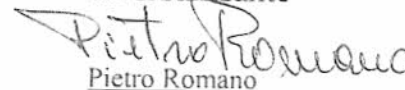
L'Assemblea all'unanimità approva le variazioni apportate allo Statuto che si allega al presente verbale.

Non essendoci altro da deliberare, la riunione si conclude alle ore 21.15

Il Presidente


Giovanni Pipolo

Il verbalizzante


Pietro Romano

Ufficio delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio di Vallo della Lucania

Cito registrato il 29-6-11 al n 499 Serie 3
Esatto € 200,00 duecento

Il Capo team 2
Francesca Scarpa

"ASSAGGIATORI ASSOCIATI"
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A.P.S.
SALERNO (SA)

C.F.: 95153640651

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

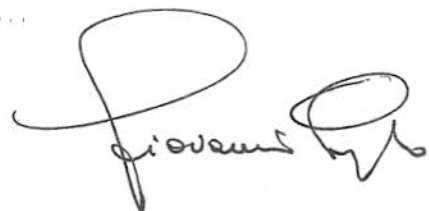


ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, successive modifiche e integrazione, nonché art. 36 e seguenti del codice civile, e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, **Assaggiatori Associati A.P.S.**, che assume la forma giuridica di associazione.
2. L'Associazione assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta. Essa è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" e l'acronimo "ETS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. L'associazione ha sede legale nel comune di **SALERNO**. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo.

ART. 2 - Statuto

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.
4. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.


Giovanni

Art. 3 - Finalità e attività

1. *L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.*
2. *L'associazione persegue gli scopi di cui al comma 1 mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ex art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio nell'ambito delle attività elencate e disciplinate come dallo stesso art. 5 indicate nelle seguenti macroaree:*
 - d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

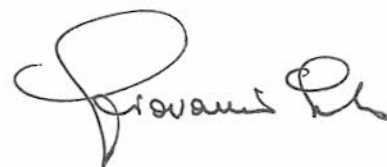
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

E, nell'ambito di tali macroaree, l'Associazione intende perseguire esclusivamente i seguenti obiettivi specifici :

- DIFFONDERE l'analisi sensoriale per meglio orientare consumatori e produttori;
 - FAVORIRE l'apprendimento dell'arte dell'assaggio anche con l'organizzazione di corsi qualificati secondo le vigenti normative nazionali e comunitarie;
 - FORMARE e valorizzare la figura dell'assaggiatore di alimenti;
 - PROMUOVERE l'incontro, l'aggiornamento e la crescita culturale e professionale degli assaggiatori;
 - PROMUOVERE l'analisi sensoriale quale strumento di valorizzazione della qualità dei prodotti e dei territori;
 - DIVULGARE attraverso eventi, corsi amatoriali, convegni, studi, seminari e concorsi, la cultura dei prodotti alimentari di qualità;
 - PROMUOVERE studi e ricerche con le università e le strutture collegate per diffondere e valorizzare le caratteristiche dei prodotti di qualità;
 - FAVORIRE i contatti con ogni organizzazione nazionale ed internazionale con cui collaborare in comunanza di scopi;
 - PROMUOVERE iniziative volte al miglioramento della professionalità degli operatori delle varie filiere alimentari;
 - PROMUOVERE attività di carattere culturale, didattico ed editoriale per migliorare la conoscenza dei prodotti alimentari tradizionali;
 - VALORIZZARE e promuovere la professionalità degli associati presso gli organi, enti ed operatori del settore affinché si avvalgano dell'opera e della consulenza degli assaggiatori iscritti;
- ed in generale:
- promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci;
 - valorizzare lo sviluppo dell'aggregazione;
 - promuovere alleanze strategiche pubblico-privato finalizzate allo sviluppo integrale della persona, delle aziende, dei territori, attraverso nuovi modelli di collaborazione e partenariato sostenibili;



- avviare percorsi di promozione della cultura dell'innovazione e dello sviluppo sostenibile per l'economia, di co-sviluppo e territori, di supporto all'occupazione e all'imprenditorialità in ottica partecipativa;
- promuovere, proporre e gestire, in proprio e in partenariato, attività rivolte alle giovani generazioni (infanzia, adolescenza e gioventù), per il coinvolgimento responsabile nella costruzione di un futuro migliore e nel perseguimento del bene comune nel rispetto delle vigenti normative di settore;
- aderire, promuovere e contribuire all'attività di altre Associazioni, Enti e Organizzazioni, nazionali, estere o internazionali aventi scopi e finalità analoghi, compatibili o complementari ai propri;
- aderire, promuovere, organizzare e svolgere ogni altra attività inerente, necessaria o utile al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione.
- aderire, promuovere, organizzare raccolta fondi per le attività o per la realizzazione di progetti di interesse generale;

3. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 4 - Attività diverse.

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Tra queste attività:
 - svolgere attività di carattere commerciale, complementari agli scopi primari dell'Associazione;
 - promuovere, realizzare e svolgere attività diverse in via strumentale e secondaria e non prevalente;
 - promuovere, organizzare e gestire raccolta fondi speciali svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione; cessioni di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a patto che la vendita o la donazione sia curata direttamente dall'organizzazione;
 - somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
 - gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare;
 - promuovere creazione di imprese sociali ai sensi del D.Lgs. 112/2017;
 - promuovere e gestire gruppi di acquisto solidale di cui alla legge 244/2007;
2. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
3. Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci.
4. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

- sviluppo d
adolescenz
ie comun
nazional
obiettiv
5. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all'Associazione. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.
 6. L'associazione potrà promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o intrattenere rapporti e/o aderire per affiliazione a enti e organismi di qualsiasi tipo, che abbiano gli stessi scopi sociali e/o che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione, ivi comprese associazioni e organizzazioni locali, nazionali, internazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti a un'unica e unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni utili per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti.

ART. 5 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

- ement
alità e
1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
 2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ai al
olte

ART. 6 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

- Alto
Città di Roma
Società
1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
 2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
 3. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
 4. L'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
 5. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi,
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

Giavanti

ART. 7 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - recedere dall'appartenenza all'associazione;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito entro il 31 marzo dell'anno di competenza;
 - non arrecare danni morali o materiali all'associazione.
 - Non esercitare a nome dell'associazione attività in contrasto o di concorrenza con l'attività dell'associazione. Nessun socio può utilizzare il nome e il simbolo dell'associazione senza espressa autorizzazione scritta del presidente in carica.

ART. 8 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
4. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
5. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 9 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione — Consiglio Direttivo ;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Collegio dei Probiviri
- Organo di controllo - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017;
- Organo di revisione - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017;



2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
3. Le cariche sociali previste nello statuto sono esercitate a titolo gratuito non essendo previste né retribuzioni né compensi.

ART. 10 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o affissione presso la sede dell'associazione.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Non è previsto che gli associati possano essere rappresentati da altre persone anche se soci dell'associazione.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei

Giuseppe Rulli

presenti.

11. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati, il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 - Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 5 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministra l'associazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

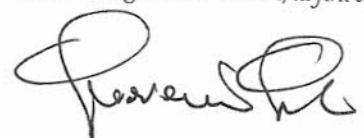
ART. 12 - Il Presidente

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo sociale con compiti di riesame e controllo delle decisioni degli altri organi, senza funzioni arbitrali; esso è composto da tre membri nominati, fra gli associati, dall'assemblea per un periodo di tre anni e sono rieleggibili.

Ogni associato, o aspirante associato, ha facoltà di sottoporre alla valutazione discrezionale del Collegio dei Probiviri, ai fini di



riesame, le deliberazioni relative:

- all'accettazione o rifiuto delle dichiarazioni di recesso degli associati;
- all'esclusione degli associati
- all'ammissione di nuovi associati

Ai fini del suddetto riesame, la sottoposizione al Collegio dei Probiviri sopra indicata è facoltativa; l'associato o l'aspirante associato può, in alternativa, sottoporre le decisioni ai rimedi previsti dalla legge.

ART. 14 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 16 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, , nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017. Eventuali prestazione da parte di associati non possono essere retribuite ne essere oggetto di rimborso spese.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 17 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19 – Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20- Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 22 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.



F. P. P.